



| Causa e data | Parti in causa | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale | Conclusioni Avvocato generale | Note | Principi richiamati dalla Corte | Oggetto |
|--|--|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------|--|
| T-238/19, 6 ottobre 2021 ECLI:EU:T:2021:648 | Wepa Hygieneprodukte GmbH, Wepa Leuna GmbH, Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH, Repubblica federale di Germania c. Commissione Europea | Terza (Tribunale) | Giudizio di annullamento di decisione della Commissione | DE | / | / | / | Aiuti di Stato | Aiuti di Stato - Esenzione dagli oneri di rete - Selettività Esenzione dagli oneri di rete |

Classificazione

Diritto primario, Aiuti di Stato

Questione pregiudiziale

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Wepa Hygieneprodukte GmbH, la Wepa Leuna GmbH e la Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione Europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Nota redazionale

Con la sentenza in oggetto, la terza sezione del Tribunale ha analizzato l'applicazione del divieto di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE relativamente all'esenzione totale dagli oneri di rete concessa mediante un'autorizzazione dell'autorità di regolamentazione competente, ossia la BNetzA. Questa esenzione è stata imposta ai gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione a seconda del livello della rete a cui i beneficiari erano collegati.

Il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2019/56 sugli aiuti di Stato con la quale ha constatato che, dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la Repubblica federale di Germania ha illegittimamente concesso aiuti di Stato sotto forma dell'esenzione in questione. In particolare, la Commissione ha constatato che l'importo dell'aiuto di Stato corrispondeva ai costi di rete generati nel 2012 e nel 2013 dai consumatori a carico continuo esentati o, se tali costi erano inferiori al canone minimo, a quest'ultimo.

Inoltre, la Commissione osservava che gli aiuti in questione erano incompatibili con il mercato interno, non rientrando in nessuna delle eccezioni previste dall'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, né potevano essere considerati compatibili per altri motivi.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, vertente sull'assenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Questo unico motivo si compone di due parti, la prima relativa all'assenza di utilizzo di risorse statali o controllate dallo Stato e la seconda all'assenza di selettività.

Il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti. Circa la prima parte del motivo unico, i Giudici sottolineano che il sovrapprezzo in questione costituisce, conformemente alla giurisprudenza pertinente, un onere parafiscale o un onere obbligatorio, il cui importo è stato fissato da un'autorità pubblica (per il 2012) o secondo un metodo imposto da tale autorità (per il 2013), che persegue obiettivi di interesse generale, che è stato imposto ai gestori della rete secondo criteri obiettivi e che è stato riscosso da questi ultimi conformemente a norme imposte dalle autorità nazionali; pertanto, l'esenzione in questione costituisce una misura concessa mediante risorse statali. Sulla seconda parte del motivo unico, il Tribunale ricorda, in tema di selettività, che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE richiede, in particolare, che l'aiuto conferisca un vantaggio selettivo al suo beneficiario. La valutazione di tale condizione richiede di determinare se, nell'ambito di un determinato regime giuridico, il provvedimento nazionale controverso sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovano, alla luce dell'obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto comparabile e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato che può, in sostanza, essere considerato discriminatorio. In tale contesto, per qualificare una misura fiscale nazionale come selettiva, la Commissione deve individuare, da un lato, il regime fiscale comune o normale applicabile nello Stato membro interessato e, dall'altro, dimostrare che la misura fiscale in questione deroga a tale regime comune, nella misura in cui introduce una differenziazione tra operatori che si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito da tale sistema comune, in una situazione di fatto e di diritto comparabile, ma la nozione di aiuto di Stato non comprende le misure che introducono una differenziazione tra imprese che si trovano, alla luce dell'obiettivo perseguito dall'ordinamento giuridico in questione, in una situazione di fatto e di diritto comparabile e, pertanto, selettiva a priori, quando lo Stato membro interessato riesce, in una terza fase, a dimostrare che tale differenziazione è giustificata in quanto risulta dalla natura o dalla struttura generale del sistema di cui fanno parte. Un'esenzione totale da tali tariffe come quella concessa dall'esenzione impugnata ai consumatori a carico continuo, sarebbe coerente con i principi di riflettività dei costi, proporzionalità e non discriminazione solo se si dimostrasse che i consumatori a carico continuo non generano alcun costo di rete, il che non è avvenuto, come è stato riconosciuto dai giudici tedeschi. Questa situazione discrimina sia gli altri utenti atipici, che dovevano continuare a pagare le tariffe individuali o almeno la tariffa minima, sia tutti gli altri utenti. A differenza di tutti gli altri utenti della rete, vale a dire gli utenti generali e gli altri utenti atipici, i consumatori a carico continuo non pagavano alcun costo per un servizio, ossia la connessione alla rete, di cui avevano beneficiato e che aveva generato costi, anche se meno significativi dei costi generati da altre imprese.

Pertanto, respinge il ricorso dei ricorrenti.